

G/1925/42/5 (già em. 106.0.4)

[Evangelista](#)

Accolto come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104" (A.S. 1925),

premessso che:

l'articolo 106 del provvedimento in esame sostituisce il comma 3 dell'articolo 136-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, disponendo che le misure da questo previste in capo alle cooperative agricole a mutualità prevalente e ai loro consorzi si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" della Commissione europea;

in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005, come modificata da ultimo dall'articolo 1, comma 910, della legge n. 208/2015, le aziende agricole che conseguano redditi dalla produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche sono soggette ad una tassazione particolarmente agevolata;

contrariamente, gli imprenditori agricoli che producono energia elettrica da impianti eolici impiegandola funzionalmente all'interno del ciclo biologico sono soggetti a tassazione ordinaria, considerandosi questo tipo di produzione e cessione dell'energia come attività commerciale, sebbene essa sia strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa agricola e sebbene ricorra il carattere della connessione all'attività agricola esattamente come l'energia elettrica e calorica prodotta dalle fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;

nel nostro Ordinamento vi è dunque una disparità di trattamento fiscale rispetto alla fonte rinnovabile rappresentata dall'eolico;

la fonte rinnovabile rappresentata dall'eolico, è definita tale dal Decreto legislativo del 16 marzo 1999 n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE;

la crescente attenzione alla produzione di energia eolica è testimoniata dall'adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 luglio 2019, meglio noto come Decreto Fer 1, per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

considerato che:

l'articolo 1, comma 910, della legge 208/2015, stabilisce che la produzione e cessione di energia fotovoltaica si può considerare reddito agrario nel limite di 260.000 kWh. Oltre tale soglia genera, invece, reddito d'impresa, da determinare: forfettariamente (applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento) solo se sussista un legame tra produzione di energia e fondo;

considerato altresì che:

in linea con le indicazioni fornite dal Ministero per le politiche agricole forestali con la nota n. 3896/2008, la Circolare dell'Agenzia Entrate n. 32/E del 06/07/2009 ha chiarito che l'articolo 32 del TUIR disciplina la determinazione del reddito agrario, richiamando anche

le attività' connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali sono comprese la produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti derivanti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. La Circolare chiarisce inoltre che la produzione di energia da fonte fotovoltaica, a differenza di quella derivante da fonti agroforestali, non richiede l'utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti (pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica: essa rappresenta dunque un'attività' connessa atipica, in quanto il suo svolgimento non richiede l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo;

condizione necessaria affinché un'attività connessa sia sottoposta alla tassazione del reddito su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, è che sia verificato il requisito della prevalenza;

tenuto conto che:

per la produzione di energia elettrica da impianti eolici effettuata dall'imprenditore agricolo nell'esercizio della propria attività e in stretta connessione con essa, possono essere fatte valere le stesse osservazioni riferite alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche. Anche in questo caso, infatti, si tratta dell'installazione sul fondo di specifici impianti in grado di convertire l'energia eolica in energia elettrica, parimenti potrebbero essere facilmente fissati i limiti entro i quali la produzione e la cessione di energia eolica si può considerare reddito agrario e consentire la stessa tassazione agevolata prevista per l'energia prodotta da fonti fotovoltaiche;

si rende pertanto necessario consentire che l'attività di produzione e di cessione di energia elettrica derivante da impianti eolici svolta dagli imprenditori agricoli venga considerata quale attività connessa a quella agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c. rilevante ai fini della determinazione del reddito agrario, al pari della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (foraggi, cereali, residui zootecnici, ecc.) e fotovoltaiche, già riconosciute come attività connesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di superare nella normativa vigente ad estendere la disciplina a tutte le fonti rinnovabili utilizzate dall'imprenditore agricolo, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti eoliche, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli;

a valutare altresì l'opportunità di prevedere che queste costituiscano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e che si considerino produttive di reddito agrario, prevedendosi che per la produzione di energia, oltre i limiti fissati, il reddito di persone fisiche, società semplici e altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, sia determinato ai fini IRPEF e IRES applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa

comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.